



COMUNICATO UFFICIALE N. 334 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 393/AA al N. 396/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 393/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 526 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Monica ALBERTINI, Gregory Jason DONADEL e Nicolò REBONATO, e della società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MONICA ALBERTINI, tesserata, in qualità di dirigente accompagnatore, nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e agli artt. 66, comma 2 bis, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara *A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO – GARDA* del 26/09/2020 (valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali – Girone A – Comitato Regionale Veneto), omesso di indicare il nominativo del sig. DONADEL Gregory Jason in distinta (annotato, in un secondo momento, in via amanuense dall'arbitro a seguito di identificazione) nella quale dichiarava la regolare posizione delle persone ivi menzionate e partecipanti alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il predetto DONADEL non ne avesse titolo in quanto privo di regolare tesseramento e, pertanto, non legittimato ad accedere al recinto di giuoco;

GREGORY JASON DONADEL, privo di tesseramento fino alla data del 30/09/2020 e successivamente tesserato nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. PESCANTINA SETTIMO con la qualifica di allenatore di base UEFA B, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F., perchè, in occasione della gara *A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO – GARDA* del 26/09/2020 (valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali – Girone A – Comitato Regionale Veneto), pur non essendo indicato in distinta (annotato, in un secondo momento, in via amanuense dall'arbitro a seguito di identificazione), sedeva in panchina per la A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO privo di regolare tesseramento (essendo avvenuto solo successivamente in data 30/09/2020 per altra società ovvero la A.S.D. PESCANTINA SETTIMO) e, pertanto, non legittimato ad accedere al recinto di giuoco;

NICOLO' REBONATO, tesserato, in qualità di Presidente, nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e agli artt. 66, comma 2 bis, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara *A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO – GARDA* del 26/09/2020 (valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali – Girone A – Comitato Regionale Veneto), consentito o, comunque, non impedito al Sig. DONADEL Gregory Jason (non indicato in distinta, ma

annotato, in un secondo momento, in via amanuense dall'arbitro a seguito di identificazione), di sedere in panchina per la A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, in quanto privo di regolare tesseramento (essendo avvenuto solo successivamente in data 30/09/2020 per altra società ovvero la A.S.D. PESCANTINA SETTIMO) e, pertanto, non legittimato ad accedere al recinto di giuoco;

A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del proprio Presidente Sig. REBONATO Nicolò, che oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dai Sig.ri DONADEL Gregory Jason e ALBERTINI Monica l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Monica ALBERTINI, Gregory Jason DONADEL e Nicolò REBONATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Monica ALBERTINI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gregory Jason DONADEL, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicolò REBONATO, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 394/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 536 pf 20-21 adottato nei confronti del Sig. Ezio DI LORETO e della società A.S.D. SPORTING CLUB BRESCIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EZIO DI LORETO, all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Sporting Club Brescia in qualità di Segretario per le stagioni sportive 2018-2019 e 2019-2020, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 37, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto da giugno 2018 a dicembre 2019 - contemporaneamente attività di Segretario per le società ASD Sporting Club Brescia, per la quale era tesserato e quella di Consigliere e Segretario, di fatto, per la ASD Sporting Club Nave;

A.S.D. SPORTING CLUB BRESCIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal Sig. Ezio DI LORETO, così come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ezio DI LORETO e dal Sig. Gianluigi CALVO, in qualità di Presidente per conto della società A.S.D. SPORTING CLUB BRESCIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Ezio DI LORETO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING CLUB BRESCIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 395/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 675 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Luca VALZANIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA VALZANIA, calciatore tesserato della società Cremonese, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara MONZA - CREMONESE del 17 aprile 2021, al 4 minuto del secondo tempo, rivolto una espressione blasfema verso un giocatore avversario rialzatosi da terra a seguito di uno scontro di gioco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca VALZANIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.250,00 (mille duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Luca VALZANIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 396/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 689 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo SPAGNOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO SPAGNOLI, dirigente accompagnatore della società Imolese Calcio 1919 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pronunciato espressioni blasfeme, nel corso della gara IMOLESE CALCIO 1919 – AS GUBBIO 1910 del 25 aprile 2021, al 44mo e al 47mo minuto del secondo tempo di gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo SPAGNOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Lorenzo SPAGNOLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina